

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 45

Roma, 18 dicembre 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Comune di Lampedusa e Linosa. Sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista nell'ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Istruzioni operative.

Quadro normativo

- ⚡ **Legge 24 dicembre 2012, n. 234:** "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", articolo 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato", come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- ⚡ **Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:** "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", come modificato dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- ⚡ **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articoli 126 e 127.
- ⚡ **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:** "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", articoli 42-bis e 97.
- ⚡ **Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111:** "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico,

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 4. Decreto-legge abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n.126.

∕ **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149:** "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 18.

Premessa

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, in vigore dal 9 settembre 2020, all'articolo 4 ha previsto la sospensione del versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza entro il 21 dicembre 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

L'articolo 1, comma 2 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il citato decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha inoltre inserito dopo l'articolo 42 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 l'articolo 42-*bis* che riproduce le disposizioni originariamente contenute all'articolo 4 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.

Infine, l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha modificato l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 stabilendo che la sospensione si applica anche ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019.

Acquisita la condivisione dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata (allegato 1).

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'articolo 42-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 dispone, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019.

Possono beneficiare della sospensione i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 9 settembre 2020 nel Comune di Lampedusa e Linosa, data di entrata in vigore del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, che ha originariamente previsto la sospensione.

Ai fini dell'individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante.

¹ Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali protocollo m_ips.29.REGISTRO_UFFICIALE.U.0013024.16-12-2020.

In tal senso va inteso, in analogia a quanto operato per altre agevolazioni, il richiamo dell'articolo 42-*bis* comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ai *soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa*.

Ciò in quanto la *ratio legis* è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della crisi economica dovuta all'emergenza pandemica², escludendo dall'agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nel comune di Lampedusa e Linosa risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, compresi i versamenti già sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il versamento dei premi sospesi è effettuato, nel limite del 40% dell'importo dovuto, in unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I soggetti assicuranti che hanno comunicato la sospensione dei versamenti ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e hanno applicato le disposizioni dell'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 possono effettuare i versamenti dei premi sospesi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, per il 50% entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, e per il restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi³.

B. Riduzione al 40 per cento dei premi assicurativi sospesi nel limite “*de minimis*”

I versamenti sospesi possono essere effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto alla data del 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 che ha previsto la riduzione⁴.

Per espressa previsione normativa, infatti, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato⁵.

La riduzione al 40% in favore dei soggetti che svolgono attività economica si applica nel rispetto⁶:

- a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013⁷, secondo cui l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato

² Impostazione condivisa dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota protocollo m_lps.29.REGISTRO_UFFICIALE.U.0013024.16-12-2020.

³ Articolo 42-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Vedi anche la circolare Inail 14 settembre 2020, n.35.

⁴ Articolo 42-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

⁵ Articolo 42-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Eventuali versamenti effettuati dopo il 9 novembre 2020, eccedenti il 40%, potranno essere rimborsati, su domanda, sempreché il soggetto assicurante abbia titolo all'agevolazione.

⁶ Articolo 42-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126.

⁷ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.

membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando che tale importo complessivo non può superare 100.000 euro se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada;

- b) del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013⁸, secondo cui l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- c) del regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014⁹, secondo cui l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti *de minimis*, come definiti dai citati regolamenti, devono essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b) della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"¹⁰.

La sospensione dei versamenti in discorso rientra tra gli aiuti cosiddetti "automatici" cioè non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione la cui disciplina è riportata all'articolo 10 del citato regolamento.

Successivamente alla registrazione del regime di aiuto nel Registro Nazionale aiuti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile¹¹, l'Inail, in qualità di *Soggetto concedente*¹², provvederà a registrare gli aiuti individuali nel predetto Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, cioè entro il 31 dicembre 2021. Gli aiuti

⁸ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.

⁹ Regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.

¹⁰ L'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce che "L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 (riguardanti la trasmissione delle informazioni sugli aiuti individuali al Registro Nazionale aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «*de minimis*») nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti". L'articolo 17, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 stabilisce che "restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento". L'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 *Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ha disposto che "In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi".

¹¹ Articolo 1, comma 1, lettera q), decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

¹² Articolo 1, comma 1, lettera r), decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

individuali assumeranno quindi quale data di concessione quella in cui sarà effettuata la registrazione¹³.

Tale data è utilizzata dal Registro nazionale aiuti per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*¹⁴, concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso¹⁵, nel quale è effettuata la registrazione.

In esito alla Visura Aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti consente la registrazione qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa e rilascia il «Codice Concessione RNA - COR». Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile¹⁶.

L'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente determina l'illegittimità della fruizione¹⁷ con conseguente obbligo dell'Inail di recuperare l'importo dell'aiuto individuale fruito.

C. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti da parte degli interessati

I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate¹⁸, con il modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 1° dicembre 2020, n. 367275/2020 (allegato 2).

La comunicazione deve essere presentata **entro il 21 dicembre 2020** e può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni¹⁹.

Gli interessati devono inviare la comunicazione (allegato 3) debitamente sottoscritta tramite Pec all'indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it

¹³ Articolo 10, comma 1, primo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.

¹⁴ Articolo 10, comma 1, terzo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.

¹⁵ Articolo 14, comma 3, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

¹⁶ Articolo 14, comma 4, secondo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

¹⁷ Articolo 10, comma 4, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.

¹⁸ Articolo 42-*bis*, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 3, comma 3: Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di errore, è possibile presentare una nuova comunicazione, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione trasmessa entro il 21 dicembre 2020 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Le comunicazioni pervenute alla Direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle entrate saranno da questa trasmesse alla sede Inail di Agrigento, competente per territorio (agrigento@postacert.inail.it).

La comunicazione è composta dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D ed E, che contengono i dati relativi all'ammontare dovuto, all'importo versato e all'importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed assistenziale e premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (allegato 4).

In particolare nel QUADRO D -INAIL devono essere riportate le informazioni relative alla sospensione dei premi assicurativi Inail.

Il quadro si compone di due sezioni:

1. sezione I, dove deve essere indicato l'importo dei premi **non iscritti a ruolo** a cui si applica l'agevolazione;
2. sezione II, dove deve essere indicato l'importo dei premi e relativi accessori **iscritti a ruolo**, scaduti nel 2018 e nel 2019 a cui si applica l'agevolazione.

La sezione I deve essere compilata come segue:

- a) deve essere indicato il numero di riferimento 999242, per i versamenti con scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020.

Rientrano tra questi versamenti anche quelli sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per i quali il contribuente si è avvalso della rateazione in quattro rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, in scadenza al 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020.

Come evidenziato nel modello di comunicazione gli importi relativi alle prime due rate già versati alla data del 9 novembre 2020 non devono essere considerati ai fini della riduzione al 40%.

- b) deve essere indicato il numero di riferimento 999243, per i versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per i quali il soggetto assicurante **si avvale** della modalità di pagamento stabilita dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'articolo 97 citato ha previsto il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% in forma rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.

Nella sezione II devono essere riportati i numeri delle cartelle di pagamento nelle quali sono inclusi i premi scaduti nel 2018 e nel 2019 che l'Inail ha già iscritto a ruolo, anch'essi oggetto della riduzione al 40%.

D. Istruzioni per il versamento del 40%

Gli importi riferiti ai debiti non iscritti a ruolo, riportati nella sezione I del QUADRO D - INAIL della comunicazione approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2020, n. 367275/2020, campo "Importo da versare", devono

essere versati con il modello F24, indicando nel campo "numero di riferimento", a seconda dei casi 999242 o 999243.

I debiti iscritti a ruolo riportati nella sezione II del QUADRO D - INAIL devono essere versati direttamente all'Agente della riscossione.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 4